

Giud. pace di Pozzuoli (Na) – 11 maggio 2005 – G.d.p. Bruno – XXXXXXXXX c.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Artt. 22 e 23 della legge 689/81 – impugnazione sanzioni amministrative pecuniarie – cognizione del Giudice di pace.

Art. 126 bis cod. strad.- decurtazione punti patente – sospensione dei termini in pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo – errata comunicazione al titolare della patente dell'avvenuta decurtazione da parte del CED – strumenti di tutela – tutela amministrativa – tutela giurisdizionale – giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981 rientrano nella cognizione per materia del Giudice di pace le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Per questo sono escluse dalla sua competenza le controversie che riguardano l'impugnazione del provvedimento con il quale è comunicata all'interessato l'avvenuta decurtazione del punteggio della patente.

La giurisprudenza recente ha puntualizzato che tale decurtazione non può avere luogo quando non siano ancora decorsi i termini per l'impugnazione, sia in sede amministrativa, sia in quella giurisdizionale, ovvero quando essa sia stata già proposta.

In particolare, nel caso di contestazione della comunicazione della decurtazione del punteggio della patente, venendo in rilievo un atto amministrativo autoritativo, la competenza a conoscere dell'eventuale impugnazione è del giudice amministrativo; in alternativa, l'interessato potrà esperire ricorso amministrativo direttamente all'organo di polizia competente a trasmettere, al CED dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, la violazione comportante la perdita dei punti e il nominativo del titolare della patente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (...) Pasquale, con atto depositato il 15/10/04, proponeva opposizione avverso la lettera datata 8/9/04 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale gli veniva comunicato che il punteggio relativo alla sua patente, così come annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, aveva subito una variazione ai sensi dell'art. 7 del decreto Legislativo 15 gennaio 2002 n.9 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al verbale n. NA83449 ATX rilevato il 10/1/04 dalla Polizia Stradale di Napoli sulla Tangenziale di Napoli, carreggiata ovt-Pozzuoli, al Km. 2.00.

Deduceva il ricorrente che il verbale in questione non gli era stato mai notificato.

Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l'udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimanevano contumaci.

All'esito dell'udienza, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 23 della l. 689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.

MOTIVI DELLA DECISIONE - Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Perché possa trovare applicazione la cognizione per materia del Giudice di Pace, secondo il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81, è necessario che la controversia abbia ad oggetto la contestazione di una pretesa di pagamento di una somma di denaro richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ed avente causa in una violazione per la quale sia previsto tale genere di sanzione.

Ne consegue che, con riferimento ad una comunicazione relativa alla "informazione dell'avvenuta variazione del punteggio della patente", alla controversia instaurata a seguito di essa, non è applicabile il suddetto procedimento e non sussiste la correlata competenza del Giudice adito.

Nel disciplinare la c.d. "patenti a punti", l'art. 126-bis del d.Lgs. n. 285 del 1992 (nel testo introdotto dall'art. 7 del d.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151) subordina la decurtazione del punteggio, in presenza delle infrazioni che determinano una simile sanzione, alla loro comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (comma 1), comunicazione da rendere «entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata» (comma 2); precisa inoltre la norma che la «contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi (comma 2).

Ne ha desunto la giurisprudenza, che l'avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al giudice di pace avverso il verbale di contestazione (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2004 n. 3753) o anche la sola pendenza dei termini per l'esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi (v. TAR Liguria, Sez. II, 30 luglio 2004 n. 1126), privando la "contestazione" della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del punteggio. Ove, poi, sia stato instaurato un procedimento penale, occorre attenderne la conclusione, posto che la vicenda amministrativa ne resta inevitabilmente assorbita (v. TAR Abruzzo, Pescara, 29 luglio 2004 n. 714).

Nella fattispecie, in particolare, dalla comunicazione dell'avvenuta decurtazione del punteggio, si evince che l'effettuata contestazione si è definita con il trascorrere del termine per proporre ricorso dinanzi al Giudice di Pace o al Prefetto (60 giorni dalla notifica del p.v. notificato in data 17/5/04) e del termine per la comunicazione all'Anagrafe nazionale (30 giorni dal decorso del termine per ricorrere).

Appare, quindi, evidente come la decurtazione del punteggio sia stata regolarmente ascritta dopo la fase temporale prevista dalla legge.

La decurtazione di punti dalla patente viene comunicata all'interessato, dal Ced nazionale, con lettera ordinaria, a seguito della comunicazione effettuata, ai sensi dell'art. 126-bis cds, dalla polizia.

La comunicazione della penalità tra l'organo di polizia e il Ced nazionale degli abilitati alla guida avviene con modalità informatiche solo dopo che il procedimento sanzionatorio è stato definito.

L'errata comunicazione della decurtazione di punti dalla patente di guida effettuata dall'organo di polizia al Ced può quindi essere conosciuta dal destinatario anche con parecchi mesi di ritardo.

Il destinatario della comunicazione di penalità errata potrà richiedere direttamente all'organo di polizia la rettifica della decurtazione a titolo di autotutela prima di procedere alla tutela giudiziaria.

Tutela giudiziaria che non è di competenza del giudice ordinario ma, del giudice amministrativo.

Infatti, la Corte Costituzionale a S.U., con sentenza n.204 del 6 luglio 2004, ha affermato il principio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo nei casi in cui l'Amministrazione agisce come pubblica autorità.

La sentenza della Corte Costituzionale ha ridefinito l'ambito di applicazione della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia dei servizi pubblici, limitandola alle questioni concernenti l'incidenza del potere dell'Amministrazione su diritti ed interessi legittimi ed escludendola, conseguentemente, per quanto concerne le questioni patrimoniali e le altre questioni di fatto non coinvolgenti la legittimità dell'esercizio di poteri autoritativi.

In definitiva, la Corte ha precisato che la controversia va devoluta al Giudice Amministrativo se concerne atti amministrativi autoritativi mentre, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario se attiene ad aspetti patrimoniali o a questioni di comportamenti materiali in fase di esecuzione.

Nel caso di specie, siamo in presenza di un atto autoritativo dell'Amministrazione che incide su diritti ed interessi legittimi e, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo.

L'ordinanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto va revocata, essendo riservata al giudice competente per il merito la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi motivi che la giustificerebbero.

Non essendovi parti costituite non vi è pronuncia sulla spese del procedimento.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l'unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M. Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (...) Pasquale nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere competente il Giudice Amministrativo;
- 2) revoca il provvedimento di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato;
- 3) nulla per le spese del procedimento;
- 4) sentenza non esecutiva.